

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

222 / 2022 del 21/06/2022

Oggetto: REVISIONE DOCUMENTO 31 REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI E ACCREDITATI (CEFRA)

OGGETTO: REVISIONE DOCUMENTO 31 REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI E ACCREDITATI (CEFRA)

vista la seguente proposta di deliberazione n. 405/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Formazione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

DATO ATTO che con Delibera n. 79 del 2012 è stato approvato il testo del "DOCUMENTO 31 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CeFRA", nel quale sono contenute le modalità per l'ottenimento dell'accREDITamento dei Centri di Formazione Riconosciuti o Accreditati della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con DGR n. X/5165 del 16/05/2016 "aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero", ha definito i percorsi formativi del personale coinvolto, le modalità di espletamento dell'esame di certificazione nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite.

VISTO che con la predetta DGR la Giunta regionale demanda ad AREU l'adozione di un nuovo specifico documento, avente ad oggetto la regolamentazione in ordine alla verifica delle competenze acquisite e alla modalità di espletamento dell'esame di certificazione per l'acquisizione della qualifica di "Soccorritore-Esecutore e che lo stesso verrà trasmesso alla Direzione Generale Welfare e successivamente, ai Direttori e ai Coordinatori delle Articolazioni Territoriali Aziendali (AAT), ai CeFRA Regionali e alle loro articolazioni locali.

PRESO ATTO che AREU con deliberazione n. 225 del 26/07/2017 ha approvato, ai sensi della DGR di cui sopra, il Regolamento 34 "disciplina in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero" che definisce l'organizzazione, la realizzazione e la validazione dei relativi percorsi formativi;

RITENUTO di aggiornare, alla luce delle modifiche introdotte con i provvedimenti sopra citati, i requisiti di accREDITamento già definiti con DOCUMENTO 31, specificando indicatori e standard di riferimento;

VISTO che con l'approvazione dell'art. 41, c.2, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) è stato riconosciuto il ruolo della Rete associativa, costituita da Organizzazioni di volontariato e Associazioni, evidenziandone la funzione sia sul versante "interno", nei confronti dei propri aderenti, mediante servizi di assistenza e promozione, sia su quello "esterno" quale unico soggetto legittimato all'interlocuzione con AREU

RITENUTO pertanto di riconoscere il ruolo di CEFRA unicamente alle Reti Associate costituite da organizzazioni di volontariato e associazioni che svolgono sia l'attività di soccorso sanitario che quella di trasporto, iscritte da almeno sei mesi nel registro nazionale del Terzo Settore e che siano titolari di un rapporto convenzionale/contrattuale con AREU;

DATO ATTO che, AREU eroga l'attività formativa tramite le sue Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) e/o dai Centri di Formazione Riconosciuti e Accreditati (CeFRA);

CONSIDERATO per tanto opportuno e necessario approvare l'allegato contenente la revisione del testo del "DOCUMENTO 31 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CeFRA", in base al quale si evince, tra l'altro, che:

- tutti i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento di CeFRA devono presentare ad AREU la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari;
- è cura di AREU verificare l'istanza, concedere il riconoscimento di CeFRA

PRESO ATTO che il riconoscimento dei seguenti CeFRA operativi in Regione Lombardia, alla data di approvazione della presente delibera, viene esteso fino al 31/12/2022

- ANPAS Lombardia;
- Croce Rossa Italiana;
- FAPS Croce Bianca Brescia;
- FAPS Croce Bianca Milano;
- Federazione Volontari del Soccorso (FVS).

DATO ATTO che entro il 31/12/2022 i suddetti CeFRA dovranno procedere all'accREDITAMENTO secondo le modalità definite dal presente documento.

ATTESO che le Reti che intendono ottenere il riconoscimento di CeFRA devono presentare ad AREU la documentazione attestante il possesso dei requisiti e che tale documentazione sarà oggetto di verifica da parte di AREU.

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la revisione del testo dell'allegato "DOCUMENTO 31 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CeFRA"; allegato e parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono contenute le nuove modalità per l'ottenimento all'accREDITAMENTO dei Centri di Formazione Riconosciuti o Accreditati CeFRA della Regione Lombardia;
2. di dare atto che il riconoscimento dei seguenti CeFRA operativi in Regione Lombardia, alla data di approvazione della presente delibera, viene esteso fino al 31/12/2022:
 - ANPAS Lombardia
 - Croce Rossa Italiana;
 - FAPS Croce Bianca Brescia;
 - FAPS Croce Bianca Milano;

- Federazione Volontari del Soccorso (FVS).
3. di individuare la S.C. Formazione di AREU quale struttura preposta a effettuare la preliminare istruttoria delle richieste di accreditamento a CeFRA che perverranno;
 4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
 5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Sironi, Direttore della S.C. Formazione;
 6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

DOCUMENTO 31
REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CeFRA

a) Premessa

La D.G.R. n. X/5165 del 16 maggio 2016 *Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero* ha definito i requisiti tecnico organizzativi per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero in Regione Lombardia, i percorsi formativi del personale coinvolto e le modalità di verifica delle competenze acquisite e di espletamento dell'esame di certificazione, la dotazione dei mezzi utilizzabili, le azioni e i requisiti ai fini dello svolgimento

Con il REG 34 *Disciplina in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*, approvato, nella revisione 0, con deliberazione AREU n. 225 del 26 luglio 2017, sono state definite le modalità di organizzazione, realizzazione e validazione dei relativi percorsi formativi erogati da AREU, attraverso le Articolazioni Territoriali (AAT) e/o dai Centri di Formazione Riconosciuti e Accreditati (CeFRA).

Il presente documento riporta i requisiti di accreditamento dei CeFRA, aggiornati ai sensi della D.G.R. n. 5165/2016, specificando indicatori e standard di riferimento che devono essere posseduti dalle Reti associative, direttamente o per il tramite delle Organizzazioni di volontariato e Associazioni aderenti.

b) Riconoscimento e accreditamento dei CeFRA

Il riconoscimento di CeFRA può essere concesso unicamente alle **Reti associative del Terzo settore**, di cui all'art. 41, c.2, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore), costituite da Organizzazioni di volontariato e Associazioni che svolgono sia attività di soccorso sanitario sia attività di trasporto iscritte da almeno sei mesi nel registro nazionale del Terzo Settore e che siano titolari di un rapporto convenzionale/contrattuale con AREU. L'individuazione della Rete associativa quale soggetto di riferimento è correlata all'esigenza di evidenziarne il ruolo sia sul versante "interno", nei confronti dei propri aderenti, mediante servizi di assistenza e promozione, sia su quello "esterno" quale unico soggetto legittimato all'interlocuzione con AREU.

Considerata l'importanza delle conoscenze specifiche proprie dell'attività del soccorso sanitario, indispensabili per poter adeguatamente svolgere la formazione nei confronti degli addetti incaricati di erogare l'attività sopra descritta, la Rete o almeno una delle Organizzazioni di volontariato o Associazioni aderenti deve/devono essere titolare/i di un rapporto convenzionale/contrattuale con AREU e possedere i requisiti di seguito specificati. Ogni Rete, nell'ambito del proprio CeFRA, può individuare, quale riferimento regionale per la formazione, al massimo due strutture organizzative (con il rispettivo Direttore), che possono essere identificate anche in Organizzazioni di volontariato o Associazioni aderenti alla Rete stessa.

Le Reti che intendono ottenere il riconoscimento di CeFRA devono presentare ad AREU la documentazione attestante il possesso dei requisiti; tale documentazione sarà oggetto di verifica da parte di AREU.

I CeFRA costituiscono gli unici centri formativi autorizzati a svolgere, nel rispetto delle indicazioni emanate da AREU e della normativa regionale vigente, l'attività formativa a favore dei soggetti che svolgono attività di soccorso sanitario extraospedaliero, di trasporto sanitario e di trasporto sanitario semplice.

AREU verifica ogni 3 anni il mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte dei CeFRA e, se del caso, procede all'eventuale sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO.

c) Disciplina transitoria

Il riconoscimento dei seguenti CeFRA operativi in Regione Lombardia alla data di approvazione del presente documento viene esteso fino al 31 dicembre 2022:

- ANPAS Lombardia;
- Croce Rossa Italiana;
- FAPS Croce Bianca Brescia;
- FAPS Croce Bianca Milano;
- Federazione Volontari del Soccorso (FVS).

Entro tale data, i suddetti CeFRA dovranno procedere all'accREDITAMENTO secondo le modalità definite dal presente documento.

d) Requisiti di accREDITAMENTO

A - Stato giuridico

B - Dimensione organizzativa

C - Risorse strutturali e logistiche per la formazione

D - Risorse tecnologiche e strumentali

E - Capacità organizzativa e gestionale

F - Risorse professionali

G - Esperienza formativa (esclusivamente per i CeFRA già accREDITATI che richiedono l'accREDITAMENTO con i nuovi requisiti).

Requisito A - Stato giuridico

- a) La **Rete associativa del Terzo settore**, di cui all'art. 41, c.2, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) deve essere costituita da Organizzazioni di volontariato e Associazioni che svolgono sia attività di soccorso sanitario sia attività di trasporto iscritte da almeno sei mesi nel registro nazionale del Terzo Settore e che siano titolari di un rapporto convenzionale/contrattuale con AREU.
- b) Le Organizzazioni di volontariato e Associazioni aderenti alla Rete associativa devono offrire servizi formativi a beneficio dei dipendenti e dei volontari.

Si riportano di seguito ulteriori requisiti che devono essere posseduti dalla Rete associativa, direttamente o per il tramite di almeno una Organizzazione di volontariato o Associazione aderente.

Requisito B - Dimensione organizzativa

La **dimensione organizzativa** deve essere definita, attraverso i seguenti indicatori, al fine di garantire e mantenere un livello di formazione quali-quantitativo adeguato in relazione al numero di risorse operanti nelle Organizzazioni di volontariato o Associazioni aderenti alla Rete.

#	Indicatore	Standard minimo
1	Numero di sedi operative a disposizione per le convenzioni in forma continuativa nel territorio regionale	3 (tre) sedi
2	Numero di addetti certificati che svolgono attività di soccorso sanitario extraospedaliero (1)	150 (centocinquanta)
3	Numero di addetti che svolgono attività di trasporto sanitario (2)	200 (duecento)
4	Numero di addetti che svolgono attività di trasporto sanitario semplice (3)	100 (cento)
5	Numero di missioni di soccorso primario effettuate in Regione Lombardia dalle Organizzazioni di volontariato o Associazioni aderenti alla Rete nell'anno precedente alla richiesta di accreditamento	7.000 (settemila)
6	Numero di mezzi di soccorso di base (MSB) a disposizione (numero totale dei mezzi a disposizione per le convenzioni con AREU)	20 (venti)
7	Numero di convenzioni vigenti con Strutture sanitarie pubbliche e private nell'anno precedente alla richiesta di accreditamento per trasporti sanitari	10 (dieci)
8	Numero di mezzi operativi adibiti al trasporto sanitario semplice (numero totale dei mezzi operativi: autovetture e furgoni finestrati)	20 (venti)
9	Anni di attività di soccorso sanitario e di trasporto sanitario	6 anni (sei)

Nota 1: il numero di coloro che svolgono servizio attivo sui mezzi dedicati al soccorso extraospedaliero e risultano inseriti nel DB soccorritori di AREU.

Nota 2: il numero di coloro che svolgono esclusivamente servizio di trasporto sanitario (elenco nominativo comprensivo di data, luogo di nascita e data di attestazione).

Nota 3: il numero di coloro che svolgono esclusivamente servizio di trasporto sanitario semplice (elenco nominativo comprensivo di data e luogo di nascita).

Requisito C - Risorse strutturali e logistiche per la formazione

Le **risorse strutturali e logistiche** per la formazione devono essere definite attraverso i seguenti indicatori al fine di garantire un'adeguata accoglienza e organizzazione durante la gestione dei diversi percorsi formativi nelle varie fasi di formazione frontale, pratico-addestrativa e di tirocinio, come previsto dalla normativa vigente.

Con particolare riferimento al numero massimo di partecipanti agli eventi, tali requisiti garantiscono un'adeguata abitabilità dei locali adibiti alla formazione (aerazione, luminosità e microclima), al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività didattica. I criteri "C 3,4,5", sono finalizzati a garantire un adeguato tutoraggio pratico dei discenti da parte di personale con esperienza comprovata; lo standard minimo degli stessi, garantisce l'adeguato numero di istruttori nelle diverse postazioni afferenti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti.

#	Indicatore	Standard minimo
1	Numero di aule a disposizione (1) per didattica frontale con capienza (posti a sedere) pari o superiore a 25 (venticinque)	6 (sei)
2	Numero di locali (2) per esercitazioni/addestramento di dimensioni minime di 4 x 5 metri ciascuno	10 (dieci)
3	Numero sedi di tirocinio (postazioni di soccorso e servizi di trasporto presso i quali fare svolgere il tirocinio)	10 (dieci)
4	Numero personale idoneo per l'attività di tutoraggio nel tirocinio per soccorritore (operatori con anzianità di servizio superiore a 2 anni)	15 (quindici)
5	Numero personale idoneo per l'attività di tutoraggio nel tirocinio per il trasporto sanitario (operatori con anzianità di servizio superiore a 1 anno)	30 (trenta)

Nota 1: le aule possono essere ubicate in diverse aree geografiche nell'ambito del territorio regionale.

Nota 2: i locali possono essere ubicati in diversi luoghi purché aggregati in numero minimo di tre.

Requisito D - Risorse tecnologiche e strumentali

Le **risorse tecnologiche e strumentali** per la formazione devono essere definite attraverso i seguenti indicatori al fine di garantire un'adeguata preparazione/organizzazione del materiale necessario allo svolgimento dell'attività formativa teorico-pratica.

In particolare, il numero dei manichini/simulatori previsti, permettono al CeFRA stesso di favorire, per un numero sufficiente di discenti, l'apprendimento pratico delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base adulto/pediatriche e delle tecniche di immobilizzazione e gestione del paziente traumatizzato.

#	Indicatore	Standard minimo
1	Numero di personal computer	3 (tre)
2	Numero di stampanti a colori a disposizione	3 (tre)
3	Numero videoproiettori disponibili	3 (tre)
4	Numero manichini adulto per RCP di base	7 (sette)
5	Numero manichini pediatrico junior (1-8 anni) per RCP di base disponibili	3 (tre)
6	Numero manichini pediatrico-lattante (0-12 mesi) per RCP di base disponibili	2 (due)
7	Numero AED trainer	5 (cinque)
8	Numero di zaini di soccorso completi di presidi per il supporto ventilatorio (pallone ambu, cannula di Mayo e bombola di ossigeno)	5 (cinque)
9	Numero di aspiratori elettrici portatili per la gestione delle vie aeree superiori	3 (tre)
10	Numero di presidi per l'immobilizzazione e la mobilitazione atraumatica (tavola spinale, barella cucchiaino, immobilizzatore spinale, materassino a depressione, collare cervicale e stecco bende)	3 (tre) per ogni presidio

Requisito E - Capacità organizzativa e gestionale

La **capacità organizzativa e gestionale** deve essere definita attraverso i seguenti indicatori al fine di garantire il supporto logistico, il tutoraggio, la valutazione e la verifica dell'apprendimento e la registrazione dei dati su supporti informatici.

#	Indicatore	Standard minimo
1	Presenza di segreteria organizzativa (1)	Si
2	Presenza di database dedicato alla registrazione dell'attività formativa	Si
3	Presenza di database dedicato con registrazione delle certificazioni, ricertificazioni e aggiornamenti	Si

Nota 1: presenza di persona di riferimento organizzativo del corso dalla fase di progettazione alla fase conclusiva.

Requisito F - Risorse professionali

Le **risorse professionali** devono essere definite attraverso i seguenti indicatori relativi alle metodologie, alle tecniche ed ai contenuti delle attività formative realizzate e rivolte alla formazione degli operatori.

#	Indicatore	Standard minimo
1	Presenza di un Direttore CeFRA con nomina formale del rappresentante legale della Rete associativa	Si
2	Presenza di istruttori soccorritori certificati e riconosciuti da AREU, con comprovata esperienza formativa (standard da raggiungere entro 12 mesi dalla data di accreditamento)	6 (sei)

Requisito G - Esperienza formativa (esclusivamente per i CeFRA già accreditati che richiedono l'accreditamento con i nuovi requisiti)

In sede di nuovo accreditamento viene valutata l'esperienza formativa attraverso i seguenti requisiti al fine di garantire un adeguato livello qualitativo di contenuti e di esperienza pratica e organizzativa del percorso formativo proposto.

#	Indicatore	Standard minimo
1	Numero anni di attività formativa	5 (cinque)
2	Volume attività formativa "addetto soccorso sanitario extraospedaliero" (numero di persone proposte nel biennio precedente alla data del nuovo accreditamento per la certificazione "Addetto al soccorso sanitario extraospedaliero")	200 (duecento)
3	Volume attività formativa per addetti del trasporto sanitario (numero di operatori formati nel biennio precedente alla data del nuovo accreditamento con corsi per il trasporto sanitario di 42 ore)	100 (cento)